



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 17 del 22-03-17

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20:30** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|------------------------|----|---------------------------|---|
| MATTEI DAVIDE | P | FEDELI PAOLO | P |
| MACULAN VALENTINA | P | FABRIS BARBARA | A |
| LOBBA PAOLO | Ag | MARTINI RENATO | P |
| TAGLIAPIETRA STEFANIA | P | MARINI GIANCARLO BATTISTA | P |
| MARINI ROBERTO | P | FABRELLO MARIO | P |
| FILIPPI MATTEO | Ag | FONTANA MASSIMO | P |
| LORENZI MATTEO ANTONIO | P | | |

Partecipa l' Assessore esterno Lievore Cristian

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE TABELLA AREE EDIFICABILI - COMPONENTE
IMU- .

| | |
|---------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N |
| Immediatamente eseguibile | S |

L'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

Il nostro Comune ha

- approvato il citato Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28.07.2014
- modificato con successive di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015 e n. 7 del 30.04.2016;

In questa sede si propone di approvare una integrazione a tale Regolamento (limitatamente alla componente IMU , tabella valori aree edificabili- per adeguarlo ad un accordo intervenuto tra il Comune e dei soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;

Il dibattito è contenuto nel verbale riguardante il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2017, approvato in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- il primo è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- il secondo è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della (IUC), con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Dato atto che la l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo per il servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che il Comune di Carrè ha approvato il citato Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28.07.2014 e lo ha poi modificato con successive di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015 e n. 7 del 30.04.2016;

Preso atto che nel corso dell'anno 2016 è intervenuto un accordo tra il Comune e dei soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 ragione per la quale appare opportuno integrare la tabella inerente il valore delle aree edificabili limitatamente alla nuova zona di espansione C2/14;

Che tale accordo, nello specifico, rimanda a precisi obblighi delle parti meglio individuati con atto Rep. N. 743/2016 Segr. Com., art. 3 che recita:

Articolo 3 – Obblighi delle parti

1. Gli obblighi che i soggetti sottoscrittori assumono nel presente Accordo sono i seguenti:

- la ditta proponente, in relazione ai criteri di "perequazione" stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 marzo 2015, si impegna a versare al Comune di Carrè una somma di complessivi Euro 71.912,00 (settantunomilanovecentododici) e a cedere mq. 240 di aree aggiuntive agli standard urbanistici primari previsti dalla LR.11/2004 da destinare a servizi di pubblica utilità, parchi o altro che sarà definito dal Piano Attuativo;

- il Comune di Carrè si impegna a modificare la propria pianificazione urbanistica prevedendo nel Piano degli Interventi una nuova zona di espansione residenziale con una superficie territoriale prevista di circa 5.994 mq, un indice di 0,7 mc/mq e quindi un volume di mc. 4.196, come da allegata planimetria.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9829 del 13.05.2016, secondo la quale per la valutazione delle aree si applicano i cinque criteri tassativi indicati dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), prescindendo dalla semplice applicazione degli indici ISTAT;

Vista la relazione di stima redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato (Servizio Sviluppo Territorio) in data 16.03.2017 con la quale è stato proposto il valore dell'area sopra citata quantificandolo in € 140,00 mq. (valore da applicarsi sino alla firma della convenzione urbanistica del P.U.A.);

Ritenuto di riconfermare contestualmente i valori medi indicati nella tabella riassuntiva attualmente in vigore, da ritenersi tuttora attuali e congrui;

Evidenziato inoltre che tale determinazione risponde all'intento di fornire ai proprietari di aree edificabili uno strumento di valutazione e comparazione che risponda, il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, nell'ottica di migliorare i rapporti tra ente impositore e contribuenti;

Sottolineato, come, in relazione all'integrazione proposta il regolamento IUC (componente IMU) viene modificato come da dispositivo;

Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 che al comma 454 dell'art. 1 così recita "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017;"

RICHIAMATO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che all'articolo 5 comma 11 rinvia il termine di cui sopra al 31 marzo 2017, abrogando il comma 454 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

PRESENTI: N. 10 VOTANTI: N. 6 ASTENUTI: N. 4 (Fontana, Marini
Giancarlo Battista, Fabrello e Martini)

FAVOREVOLI: N. 6 CONTRARI: N. ///

D E L I B E R A

1) di prendere atto che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2) di approvare la modifica al Regolamento IUC (componente IMU – Tabella Aree edificabili) approvato con delibera consiliare n. 40 del 28 luglio 2014 e modificato con altra di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015 e n. 7 del 30.04.2016 con l'integrazione dell'area di seguito riportata:

| Z.T.O. | VIA | mc/mq | Lire / mq. | euro/mq. |
|-----------------|----------------|-------|------------|----------|
| C2/14 P.U.A. | Via G. Marconi | 0,70 | | 140,00 * |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Zanca | | | | |
| * valore delle aree fino alla firma della convenzione urbanistica del P.U.A. | | | | |

3) di dare atto che viene allegato alla presente deliberazione il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al precedente punto n. 2;

4) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2017;

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: N. 10 VOTANTI: N. 6 ASTENUTI: N. 4 (Fontana, Marini
Giancarlo Battista, Fabrello e Martini)

FAVOREVOLI: N. 6 CONTRARI: N. ///

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE INTEGRAZIONE TABELLA
AREE EDIFICABILI - COMPONENTE IMU-.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 03-04-17 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03-04-17, al 18-04-17, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-17:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 03-04-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 03-04-17

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*